

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 7

N. 08

OGGETTO: REGOLAZIONE TARIFFARIA NEI CASI EMERGENZIALI E TEMPORANEI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA PRIVA DEI REQUISITI DI POTABILITA' DI CUI AL D.LGS. 18/2023

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di MARZO, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Simone Spandrio	Presidente	Х	
Davide Marcolli	Vice Presidente		Х
Alberto Bianchi	Consigliere	Х	
Igor Leoncelli	Consigliere	Х	

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Il Consigliere Bianchi partecipa mediante modalità prevista all'art.13, comma 1, secondo periodo, dello Statuto aziendale.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE il territorio dell'ATO di Sondrio è interamente montano, con la relativa specificità riconosciuta da Regione Lombardia con Legge n.19 dell'8 luglio 2015 (art.5), e che tale caratteristica comporta una gestione del servizio idrico integrato con peculiarità assai diverse rispetto ai territori di pianura, restando maggiormente esposta a fenomeni naturali che ne possono alterare la fruibilità;

PREMESSO ALTRESI' CHE l'esperienza sino ad ora accumulata ha condotto l'Ufficio d'Ambito alla necessità di dotarsi di una regolazione tariffaria da applicare nei casi emergenziali e temporanei durante i quali il servizio idrico integrato non possa essere garantito all'utenza secondo gli standard minimi di normativa;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 7

DATO ATTO CHE:

- il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'art.141, comma 2, definisce il servizio idrico integrato come "[...] costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue [...]";
- il D.M. 8 gennaio 1997 n.99, all'art. 1.2, lettere a) e b), definisce gli usi civili come di seguito:
 - ➤ a): "uso civile potabile relativo al consumo umano, si riferisce a tutti gli usi di cucina comprese le relative apparecchiature di lavaggio, agli apparecchi igienico-sanitari dei servizi igienici, ai beverini, alle fontane limitatamente agli ugelli raggiungibili dalle persone senza valicare transenne, alle piscine";
 - > b): "uso civile domestico non potabile relativo alle acque di lavaggio dei vasi igienici, alle acque di innaffiamento dei giardini, a quelle utilizzate negli impianti di riscaldamento e condizionamento e negli impianti tecnologici in genere relativi agli edifici civile";

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- in base al combinato disposto sopra enunciato, l'acqua circolante negli acquedotti, essendo destinata anche al consumo umano, deve essere potabile;
- l'acqua circolante negli acquedotti deve rispettare i requisiti minimi richiesti dal d.lgs. 18/2023 (che ha abrogato il d.lgs. 31/2001) e ss.mm.ii., il quale disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- l'obbligo di raggiungere e mantenere nel tempo i requisiti minimi di potabilità sopra citati, all'interno dell'intero perimetro della gestione affidata, ricade sul soggetto affidatario del servizio idrico integrato di cui all'art.149bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di emergenze indipendenti dal gestore del servizio idrico integrato, quali ad esempio dissesti idrogeologici (frane, smottamenti, fenomeni alluvionali, ...) o fenomeni di perdurante crisi idrica (insufficiente venuta di acqua dalle sorgenti a causa di prolungati periodi di assenza di precipitazioni) o rilevazione di inquinanti emergenti nelle acque captate, può accadere che in alcune porzioni di territorio, per un circoscritto numero di utenti finali, per alcuni periodi di tempo, l'acqua distribuita mediante acquedotto non possegga i requisiti minimi di potabilità e, dunque, sia distribuita per cause di forza maggiore acqua non potabile;
- la vigente Carta della Qualità dei Servizi dell'ATO di Sondrio, approvata con deliberazione di Consiglio provinciale n.36 del 06 ottobre 2022, al capitolo 2 prevede che "in caso la fornitura alle utenze domestiche e non domestiche [...] sia temporaneamente di tipo non potabile, sono previste disposizioni adottate a livello locale (ad. es. ordinanze del Sindaco), rese note all'utenza dal soggetto erogatore del servizio.";
- la predetta Carta [...], al capitolo 2.2 prevede che "Costituisce impegno prioritario dell'azienda erogatrice del servizio garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi, o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, l'erogatore del servizio si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza."



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 7

 le ordinanze di non potabilità e gli atti di revoca relativi adottati a emergenza superata, a firma del Sindaco competente per territorio, definiscono inequivocabilmente il periodo durante il quale è stata distribuita acqua non potabile;

DATO ATTO CHE il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'art.154, comma 1, definisce la tariffa come "[...] corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, [...]";

RITENUTO necessario che l'ATO di Sondrio si doti di una regolazione, valida nei casi emergenziali e temporanei di cui sopra, affinché siano contemplati congiuntamente:

- il diritto dell'utenza domestica a ricevere una compensazione qualora l'acqua distribuita non abbia i requisiti di potabilità, per raggiungere e mantenere i quali viene determinata la tariffa del servizio idrico integrato;
- il diritto del gestore a ricevere le somme, tramite la tariffa del servizio idrico integrato, per realizzare
 gli interventi necessari a raggiungere e mantenere i requisiti di potabilità, i quali, secondo le
 tempistiche previste dalla regolazione tariffaria tempo per tempo vigente, devono essere esplicitati
 nella proposta del Programma degli Interventi che il gestore formula all'Ente di governo dell'ambito
 (così ad es. il punto 5.3, lettera a) della deliberazione ARERA n.580 del 27 dicembre 2019 MTI-3);

RICHIAMATA la deliberazione n.199 del 30 aprile 2014 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA), con la quale è stato acquisito il documento "Relazione in esito all'istruttoria conoscitiva in merito all'erogazione del servizio acquedotto nei comuni interessati da limitazioni all'uso di acque destinate al consumo umano" che suggerisce spunti di rilievo per l'istruttoria di che trattasi, in particolare:

- punto 5.3: "[...] alla luce della estrema rilevanza delle problematiche in trattazione rispetto a imprescindibili esigenze di tutela della salute degli utenti problematiche che possono essere superate solo con la piena realizzazione dei previsti interventi infrastrutturali [...] non si ritiene di poter procedere ad una riduzione delle tariffe del SII, per motivi attinenti alle regolazione tariffaria, alla necessità di evitare incentivi distorti e promuovere la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle criticità riscontrate.";
- punto 5.5: "[...] al fine di evitare comportamenti opportunistici o distorsivi, si rileva che essendo la
 potabilità dell'acqua un requisito obbligatorio, definito e regolato da specifiche norme di legge a
 tutela della salute della cittadinanza, tale requisito non può essere valorizzato o monetizzato sul
 piano economico-tariffario dalla regolazione, senza correre il rischio che la fornitura di acqua
 potabile divenga il corollario di una valutazione di opportunità economica degli obiettivi industriali
 della gestione del servizio idrico.";
- punto 5.7: "Con specifico riferimento alla sussistenza del diritto a compensazioni legate alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili e alla quantificazione di tali compensazioni, si ritiene che non sussistano, per gli anzidetti profili di imprescindibilità del rispetto degli standard qualitativi dell'acqua destinata al consumo umano, i presupposti per interventi di competenza dell'Autorità.";



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 4 di 7

DATO ATTO CHE il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'art.154, comma 6, prevede la possibilità di agevolare i consumi domestici, modulando diversamente le tariffe anche mediante compensazioni, rispetto alle altre tipologie di consumo;

RICHIAMATO il d.p.c.m. 13 ottobre 2016, il quale fissa il quantitativo essenziale di acqua, ossia il quantitativo minimo vitale e necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in 50 litri/abitante/giorno, corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno;

RITENUTO nei casi di che trattasi di contemperare i diritti sopra enunciati come di seguito:

- nei confronti del gestore, il quale è tenuto a realizzare le opere necessarie a raggiungere e mantenere i requisiti di potabilità con costi a valere sulla tariffa, confermando in linea generale l'obbligo per l'utenza di corresponsione della tariffa del servizio idrico integrato tempo per tempo vigente;
- nei confronti dell'utenza domestica, che subisce l'erogazione di acqua non adatta ai bisogni fondamentali, stabilendo una compensazione nella modalità del quantitativo essenziale (18,25 mc/abitante/anno) fornito gratuitamente per i tre servizi di acquedotto fognatura e depurazione, in misura proporzionale al periodo di non potabilità e tenendo conto della numerosità del nucleo familiare secondo quanto definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici TICSI) e ss.mm.ii.;

RITENUTO ALTRESI' che per evitare improduttivi oneri amministrativi al gestore nell'attività di predisposizione delle fatture, tali compensazioni vengano corrisposte al raggiungimento di un volume minimo del quantitativo essenziale (18,25 mc/abitante/anno) distribuito per cause di forza maggiore come non potabile, definito in 1,20 mc a singola utenza standard (3 componenti, come da punto 3.4 del TICSI sopra citato);

RITENUTO INFINE che qualora il gestore garantisse la fornitura del quantitativo essenziale di acqua potabile (18,25 mc/abitante/anno) per il tramite di distribuzioni direttamente all'utenza interessata con sacchetti, boccioni, bottiglie o quant'altro occorrer possa, la compensazione di cui sopra non avrebbe luogo;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di dare atto che l'obbligo di raggiungere e mantenere nel tempo i requisiti minimi di potabilità definiti dal d.lgs. 18/2023 (che ha abrogato il d.lgs.31/2001) e ss.mm.ii., all'interno dell'intero perimetro della gestione affidata, ricade su S.Ec.Am. S.p.A., in qualità di soggetto affidatario del servizio idrico integrato di cui all'art.149bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in forza della convenzione stipulata con l'Ufficio d'Ambito il 25 giugno 2014 e successivi addendum;
- 2. di dare atto che, per quanto espresso al punto n.1, rientra tra i compiti di S.Ec.Am. S.p.A.:
 - esplicitare nella proposta del Programma degli Interventi che la Società è tenuta a
 formulare nell'ambito della predisposizione tariffaria regolata tempo per tempo da ARERA gli interventi necessari a raggiungere e mantenere i requisiti di potabilità all'interno dell'intero
 perimetro della gestione affidata;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 7

- a seguito dell'approvazione del Programma degli Interventi da parte degli Organi competenti, realizzare gli interventi ivi previsti con costi a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
- 3. di dare atto che tuttavia, a seguito di emergenze indipendenti da S.Ec.Am. S.p.A. ascrivibili a fenomeni naturali quali ad esempio dissesti idrogeologici, fenomeni di perdurante crisi idrica, rilevazione di inquinanti emergenti nelle acque captate, possa accadere che in alcune porzioni di territorio, per un circoscritto numero di utenti finali, per alcuni periodi di tempo, l'acqua distribuita mediante acquedotto non possegga i requisiti minimi di potabilità e, dunque, sia distribuita per cause di forza maggiore acqua non potabile;
- 4. di dare atto che il periodo di tempo durante il quale, per cause di forza maggiore, può accadere che venga distribuita acqua non potabile è definito dall'ordinanza di non potabilità e dall'atto di revoca relativo adottato a emergenza superata, a firma del Sindaco competente per territorio;
- 5. di dare atto che nell'eventualità nella quale si verificasse quanto esposto al punto n.3, per quanto espresso al punto n.1 S.Ec.Am. S.p.A. è tenuta a ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni minime di potabilità, fornendo nel frattempo servizi sostitutivi di emergenza all'utenza interessata;
- 6. che nell'eventualità nella quale si verificasse quanto esposto al punto n.3, è confermato in via generale l'obbligo dell'utenza interessata alla corresponsione della tariffa del servizio idrico integrato tempo per tempo vigente, al fine di contribuire a dotare S.Ec.Am. S.p.A. delle risorse per la realizzazione degli interventi necessari a raggiungere e mantenere i requisiti di potabilità;
- 7. che nell'eventualità nella quale si verificasse quanto esposto al punto n.3, l'utenza domestica interessata abbia diritto ad una compensazione espressa come fornitura gratuita per i tre servizi di acquedotto fognatura e depurazione del quantitativo essenziale (18,25 mc/abitante/anno), in misura proporzionale al periodo di cui al punto n.4 e tenendo conto della numerosità del nucleo familiare secondo quanto definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici TICSI) e ss.mm.ii.;
- 8. che nell'eventualità nella quale si verificasse quanto esposto al punto n.3, al fine di evitare improduttivi oneri amministrativi a S.Ec.Am. S.p.A. nell'attività di predisposizione delle fatture, le compensazioni di cui al punto n.6 vengano corrisposte al raggiungimento di un volume minimo del quantitativo essenziale (18,25 mc/abitante/anno) distribuito per cause di forza maggiore come non potabile, definito in 1,20 mc a singola utenza standard (3 componenti, come da punto 3.4 del TICSI sopra citato);
- che qualora il gestore garantisse la fornitura del quantitativo essenziale di acqua potabile (18,25 mc/abitante/anno) per il tramite di distribuzioni direttamente all'utenza interessata con sacchetti, boccioni, bottiglie o quant'altro occorrer possa, la compensazione di cui al punto n.7 non avrebbe luogo;
- 10. di dare atto che quanto disciplinato con la presente deliberazione è da considerarsi comunque subordinato ad eventuali future disposizioni in merito emanate da ARERA od altri Organi competenti;
- 11. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 6 di 7

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Simone Spandrio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Sondrio, 15 marzo 2023



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 7 di 7

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 16 marzo 2023

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005